



Comune di Angiari
Provincia di Verona

**Piano Comunale del Commercio
su Aree Pubbliche**

**Regolamento
per lo svolgimento del commercio nei mercati,
e nelle fiere**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 - L.R. 6 aprile 2001, n. 10 - D.G.R. n. 2113 del 2/8/2005

CAPITOLO I – MERCATO SETTIMANALE

Art. 1 – Tipologia del mercato

Il mercato annuale a cadenza settimanale è di tipologia “posteggi isolati”.

Art. 2 – Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato

Il presente Regolamento, approvato con Delibera C.C. del _____ n. _____, disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche di nuova istituzione, compresa l'attività che si svolge in forma itinerante, nonché delle fiere già esistenti;

Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato ha luogo nel giorno di GIOVEDÌ con orario dalle ore 8:00 alle ore 13:00;
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio devono presentarsi al mercato entro le ore 8:00 ed entro le ore 8:30 devono avere installato il proprio banco/autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 8:00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12:30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
5. Entro le ore 13:30 tutti i concessionari di posteggio devono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Art. 4 – Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato

1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata al presente regolamento (all. A), nella quale si evidenziano:
 - a) l'ubicazione: piazza Municipio;
 - b) superficie complessiva del mercato: mq. 350 circa;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 160;
 - d) totale posteggi: n. 5, di cui:
 - n. 2 (due) riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 e seguenti del D.Lgs. n. 114/98 per il settore alimentare;
 - n. 2 (due) riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 e seguenti del D.Lgs. n. 114/98 per il settore non alimentare;
 - n. 1 (uno) riservato agli imprenditori agricoli, di cui al D.Lgs. n. 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
 - e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di:
 - posteggi su area scoperta
 - f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata (All. A) nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato e la delimitazione dell'area di pertinenza;
 - il numero, la dislocazione, il dimensionamento e il settore merceologico dei posteggi nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;

- la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

Art. 5 – Criteri di assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. La modalità di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli viene rinviata alla normativa in vigore in attesa della Deliberazione della Giunta.
2. I titolari dei posteggi devono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.
3. Ai produttori agricoli, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, possono essere assegnati dei posteggi per un periodo limitato di tempo nell'arco dell'anno.
4. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 6 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento

Art. 7 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo....) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
2. Il Comune assicura il rispetto della circolazione veicolare assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale.

Art. 8 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Presso l'Ufficio Polizia Municipale deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché i nominativi dei concessionari, le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata, divisi tra alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio/Attività Produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione, al Comando Polizia Municipale ed all'Ufficio Tributi Comunale.
3. Copia della planimetria e delle assegnazioni delle concessioni è inviata all'AULSS competente per il territorio.

Art. 9 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. L'Ufficio Polizia Municipale provvede a stilare due distinte graduatorie nonché uno specifico registro al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento:

- a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta “Graduatoria assegnatari”, aggiornata in base all’anzianità di presenza al mercato;
 - b) la graduatoria degli operatori precari, detta “Graduatoria precari”, distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all’atto dell’assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l’assenza del titolare del posteggio;
 - c) Il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
2. Entrambe le graduatorie ed il registro di cui al precedente comma sono tenute dall’Ufficio Polizia Municipale, sono aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 10 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all’ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all’orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori “precari” dovranno esibire all’atto della spunta l’autorizzazione di tipo A) o B), di cui all’art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale.
4. L’assegnazione dei posteggi avviene in base all’ordine in “Graduatoria precari”, che viene formata dando le seguenti priorità, nell’ordine:
 - a) all’operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l’attività;
 - b) all’operatore che vanta la maggiore anzianità nell’attività desumibile dal R.E.A..
5. Per conseguire una presenza l’operatore deve essersi presentato alla “spunta” nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

Art. 11 – Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all’occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento comunale di disciplina del C.O.S.A.P. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia Municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta.
3. In caso di omesso versamento del C.O.S.A.P. annuale e/o della Tassa giornaliera di smaltimento della tassa R.S.U., previo accertamento da parte dell’Ufficio Tributi del Comune, il contribuente, pur mantenendo l’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 114/98, decadrà dal diritto di occupazione del posteggio a lui assegnato fino a che non provvederà ad effettuare il versamento del tributo, unitamente alle eventuali sanzioni ed interessi.

Art. 12 – Criteri per il rilascio dell’autorizzazione

1. La modalità di assegnazione dei posteggi viene rinviata alla normativa in vigore in attesa della Deliberazione della Giunta Regionale.

2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

Art. 13 – Migliorie di ubicazione

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per migliororia prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che timbrerà per ricevuta, a partire dal quindicesimo giorno e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.
3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliororia che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici
5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:
 - a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari";
 - b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. Il Comune, prima di Comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 2 agosto 2005 n. 2113.

Art. 14 – Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. L'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine di 30 (trenta) giorni per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 (diciassette) assenze all'anno. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'Organo comunale competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Art. 15 – Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

3. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre ml. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e devono essere poste ad un'altezza minima di ml. 2,20.
4. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 80 centimetri.
5. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari da parte degli operatori che vendono tali tipologie di prodotti, purché il volume sia al minimo e tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
7. I singoli operatori dovranno provvedere direttamente alla fornitura di energia elettrica, se necessaria, garantendo la sicurezza dei collegamenti elettrici a salvaguardia della pubblica incolumità.-E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente non conformi alle norme CEE.

Art. 16 – Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10, i mercati, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da operatori, loro Consorzi e Cooperative, Associazioni di Categoria .
4. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 17 – Richiamo delle modalità di subingresso

In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 18 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal T.U. Leggi Sanitarie e Regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla DGR del Veneto n. 3710 del 20/11/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario può dar luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 19 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile a quello precedentemente assegnato.
5. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo il seguente ordine:
 - a) anzianità di presenza intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato.- Nel determinare detta anzianità si considerano i sub ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio;
 - b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche.
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 20 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.

CAPITOLO II – FIERE

Art. 21 – Data e giorni di svolgimento

1. Le fiere denominate “Sagra degli Asparagi” e “Fiera di Settembre” hanno svolgimento rispettivamente nella giornata “ultima Domenica del mese di Maggio” e nella giornata “ultimo Lunedì del mese di Settembre”.
2. L’Amministrazione, quando lo ritenga opportuno e/o in coincidenza di giornate festive corrispondenti con il periodo della fiera, può estendere le manifestazioni a giornate precedenti e/o a quelle successive.

Art. 22 – Richiamo della localizzazione, configurazione e articolazione delle fiere

1. L’area destinata alle fiere è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata al presente Regolamento (all. B), nella quale si evidenziano:
 - a) l’ubicazione: Piazza S. Michele, Viale Italia
 - b) superficie complessiva area fiera: mq. 1.000 circa;
 - c) superficie complessiva area dei posteggi: mq. 600 circa;
 - d) totale posteggi: n. 20 (venti), di cui:
 - n. 7 (sette) riservati ai titolari di autorizzazione di cui all’art. 28 e seguenti del D.Lgs. n. 114/98 per il settore alimentare;
 - n. 13 (tredici) riservati ai titolari di autorizzazione di cui all’art. 28 e seguenti del D.Lgs. n. 114/98 per il settore non alimentare;
 - e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di:
 - posteggi su area scoperta
 - f) le caratteristiche delle fiere sono riportate nella planimetria allegata (All. B) nella quale sono indicati:
 - l’ubicazione delle fiere e la delimitazione dell’area di pertinenza;
 - il numero, la dislocazione, il dimensionamento e il settore merceologico dei posteggi;
 - la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

Art. 23 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

3. L’Ufficio Polizia Municipale provvede a stilare due distinte graduatorie nonché uno specifico registro al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento:
 - d) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta “Graduatoria assegnatari”, aggiornata in base all’anzianità di presenza alla fiera;
 - e) la graduatoria degli operatori precari, detta “Graduatoria precari”, distinta tra settore alimentare e non alimentare, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all’atto dell’assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche in occasione della fiera, per l’assenza del titolare del posteggio;
 - f) Il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.

Entrambe le graduatorie ed il registro di cui al precedente comma sono tenute dall’Ufficio Polizia Municipale, sono aggiornate annualmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati

Art. 24 – Trasferimento delle fiere

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell’ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;

- nell'ambito delle aree della fiera mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo della fiera ed il numero di posteggi in essa previsti.
3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
 4. In caso di trasferimento di tutta la fiera, previa deliberazione del Consiglio Comunale, o di singoli posteggi, previo provvedimento del Responsabile del Servizio, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile a quello precedentemente assegnato.
 5. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostata la fiera, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo il seguente ordine:
 - c) anzianità di presenza intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato.- Nel determinare detta anzianità si considerano i sub ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio;
 - d) in caso di parità, sulla base dell'anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche.
 6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 25 - Determinazione degli orari

Ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco.

Art. 26 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. Le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento di tutte le attività di carattere istituzionale a garanzia di tutti gli operatori e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno schema di convenzione.
2. Ai sensi dell'Art. 7, comma 3, della L.R. 6/4/2001 n. 10, le fiere, previa convenzione con il Comune possono essere svolte anche su aree private purchè inserite nel Piano Comunale e possono essere gestite da operatori, loro Consorzi e Cooperative, Associazioni di Categoria.-
3. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
4. Le modalità di svolgimento della fiera saranno comunicate ai titolari di concessione decennale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio con apposito atto del Responsabile del Servizio.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni riservati al transito.
6. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
7. Uno stesso soggetto non essere titolare di più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
8. E' obbligatoria la permanenza ed il rispetto degli orari di vendita da parte degli operatori per tutta la durata della fiera; l'assenza anche saltuaria è considerata a tutti gli effetti assenza totale dalla manifestazione salvo tempestiva comunicazione giustificata da cause di forza maggiore.
9. L'assenza per due volte consecutive alla fiera, fatti salvi i casi per malattia e gravidanza, comporta la decadenza della concessione del posteggio.

10. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre ml. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e devono essere poste ad un'altezza minima di ml. 2,20.
11. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 80 centimetri.
12. L'operatore può mantenere installate le proprie attrezzature per tutto il periodo, restando a suo completo rischio la salvaguardia delle stesse.
13. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori; è consentito l'uso di apparecchi di ascolto di dischi, musicassette, CD e similari da parte degli operatori che vendono tali tipologie di prodotti, purchè il volume sia tale da non arrecare disturbo agli operatori e utenti dei posteggi limitrofi, nonché ai residenti.
14. L'attività di vendita di prodotti del settore alimentare deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere igienico sanitario previste dalle norme e regolamenti vigenti in materia.
15. I singoli operatori dovranno provvedere direttamente alla fornitura di energia elettrica, se necessaria, garantendo la sicurezza dei collegamenti elettrici a salvaguardia della pubblica incolumità.-E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente non conformi alle norme CEE.
16. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientrino nello spazio destinato al posteggio assegnato.
17. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

Art. 27 – Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. La modalità di assegnazione dei posteggi viene rinviata alla normativa in vigore in attesa della Deliberazione della Giunta Regionale.
2. Nelle fiere è previsto il rilascio di autorizzazione alla vendita con contestuale concessione del posteggio assegnato.
3. L'autorizzazione alla vendita e la relativa concessione del posteggio costituiscono, nel loro insieme, ramo d'azienda.
4. In sede di prima applicazione del presente Regolamento per le fiere già esistenti e di cui all'Art. 21, previa comunicazione agli interessati da parte del Responsabile del Servizio, le domande di rilascio della concessione decennale del posteggio dovranno pervenire al Comune almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio della fiera con presentazione diretta all'Ufficio protocollo del Comune o tramite Raccomandata per la quale farà fede la data del timbro postale di spedizione, e la graduatoria per l'assegnazione sarà formulata in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - a) maggiore numero di presenze effettive alla fiera confermando, per quanto possibile, il posteggio già occupato nella precedente edizione;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A.

Art. 28 – Migliorie di ubicazione

Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio della specifica fiera, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.

La procedura di assegnazione per migliorie prevede che il Comune invii a tutti gli operatori della specifica fiera la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che timbrerà per ricevuta, a partire dal quindicesimo giorno e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.

La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.

Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliorìa che dovranno tener conto della ripartizione nella fiera tra i diversi settori merceologici

L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine:

- a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari";
- b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.

Il Comune, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 2 agosto 2005 n. 2113.

Art. 29 – Richiamo delle modalità di subingresso

In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 30 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

4. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
5. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal T.U. Leggi Sanitarie e Regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla DGR del Veneto n. 3710 del 20/11/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario può dar luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 31 – Assegnazione posteggi ai precari

I posteggi risultati liberi o non occupati dai concessionari entro l'orario fissato dal provvedimento sindacale sono assegnati, nel rispetto dell'ordine della "graduatoria precari", agli operatori non concessionari di posteggio che siano presenti presso la fiera entro il termine massimo di 30 (trenta) minuti dal predetto orario.

Non è consentito presentarsi alla spunta con titoli diversi da quello dichiarato nella domanda di partecipazione.

In caso di assenza di operatori commerciali inseriti nella "graduatoria precari" i posteggi non utilizzati sono assegnati ad eventuali operatori commerciali presenti alla spunta.

In caso di ulteriori posteggi rimasti inutilizzati, gli stessi possono essere assegnati per il periodo di durata della fiera e dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai precedenti commi, ad imprenditori agricoli ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001, tenendo presente l'ordine cronologico di ricezione della domanda da parte del Comune.- L'assegnazione temporanea del posteggio non dà diritto al requisito dell'anzianità per le successive manifestazioni della fiera.-

Art. 32 – Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione quale precario deve essere fatta pervenire al Comune in carta resa legale almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della fiera ed essere inoltrata a messo raccomandata o presentata direttamente all'Ufficio protocollo del Comune.- Fa fede la data di spedizione rilevabile dal timbro postale.

La stessa dovrà contenere:

- dati anagrafici del richiedente: Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e recapito postale, numero di telefono;
Per le società: ragione sociale, sede legale e recapito, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, numero di telefono;
- codice fiscale e partita IVA;
- estremi dell'autorizzazione per l'attività di commercio su aree pubbliche: numero, data, Comune di rilascio e settore merceologico;
- numero di iscrizione al R.E.A con la data inizio attività di commercio su aree pubbliche

Le domande prevenute oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo sono escluse dalla graduatoria della fiera.

Per le domande irregolari od incomplete, il Responsabile del procedimento richiederà la regolarizzazione assegnando un termine massimo.- Le domande non regolarizzate entro il termine suddetto sono considerate atto di rinuncia e, conseguentemente, archiviate.

Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera, anche facendo riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare.

Art. 33 - Graduatoria precari

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi ai precari è formulata in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

- a) maggiore anzianità di presenza alla fiera;
- b) maggiore anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche risultante dal R.E.A.;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda di partecipazione alla fiera;

Sono valutati solamente i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità è riferita al precedente titolo autorizzativi con il quale la Ditta partecipava alla fiera.

Ad ogni operatore precario che ha presentato richiesta di partecipazione alla fiera sarà comunicato, a cura del Responsabile del procedimento, la graduatoria e le modalità di funzionamento della fiera.

Art. 34 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base dei relativi regolamenti comunali in vigore.

Art. 35 - Determinazione degli orari

Ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco.

CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 36 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.10 del 06 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.
2. Le autorizzazioni rilasciate del Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.

CAPITOLO IV – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 37 – Svolgimento del commercio itinerante

1. Non vengono individuate zone nelle quali il commercio itinerante è vietato; il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di 2 (due) ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 (duecentocinquanta) metri.
3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli Organi di Vigilanza.

Art. 38 – Vendite a domicilio

Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 – Sanzioni

1. In caso di accertamento delle infrazioni previste dall'art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si procede secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per ogni violazione al presente Regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 250,00. - Il particolare è punito con tale sanzione chi:
 - a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
 - b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - c) eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - d) porrà in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;
 - e) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.

Anche in tale fattispecie si procede secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 40 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 35 – Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa in vigore in attesa della Deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 36 – Abrogazione di precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.